

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/90 PER ATTIVITA' DI RICERCA TRA REGIONE LOMBARDIA ED IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE TEORICHE E APPLICATE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA, NELL'AMBITO DI UN PROGETTO DI COLLABORAZIONE RELATIVO ALLO “STUDIO DEL RISCHIO AMBIENTALE PER IMMISSIONE DI SPECIE ITTICHE DI INTERESSE REGIONALE”

Tra

Regione Lombardia (nel seguito “Regione”) con sede in Piazza Città di Lombardia n.1 – 20124 Milano, C.F. 80050050154, rappresentata dal Dirigente Struttura Tutela della fauna ittica, OCM vegetali, Politiche di filiera e innovazione Faustino Bertinotti, domiciliato per la carica presso Regione Lombardia, il quale interviene al presente atto in rappresentanza dell'Ente stesso munito degli occorrenti poteri in forza della deliberazione di Giunta n.,

e

il Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate (nel seguito “Dipartimento”) dell'Università degli Studi dell'Insubria, C.F. 95039180120, con sede in Via J.H. Dunant, 3 – 21100 Varese, rappresentato, dal Direttore, Prof. Mauro Ferrari, con domicilio legale presso la sede dello stesso Dipartimento.

PREMESSO CHE:

il Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate dell'Università degli Studi dell'Insubria ha presentato a Regione una proposta di accordo di collaborazione, corredata da progetto e prospetto dei costi, per lo svolgimento di attività di ricerca relative allo studio dei potenziali rischi ambientali nel contesto regionale lombardo derivanti dalle pratiche gestionali ittiche, con riferimento specifico a quelle inerenti all'immissione a scopo di ripopolamento, in particolare delle specie ittiche Trota fario (*Salmo trutta atlantica*), Trota mediterranea (*Salmo ghigii*) e Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*). Il Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate dell'Università degli Studi dell'Insubria ha interesse allo svolgimento di attività di ricerca negli ambiti di propria competenza, in particolare in quello idrobiologico e degli ecosistemi acquatici, anche al fine della realizzazione di pubblicazioni e di attività di divulgazione scientifica. Un ulteriore elemento di interesse accademico risiede nella realizzazione di studi “applicati”, che possano indirizzare verso pratiche gestionali in grado di conciliare l'interesse alla conservazione e miglioramento ambientali con quello della pesca professionale e dilettantistica. In tema specifico di habitat acquatici e fauna ittica, e degli impatti su di essi indotti dalla diffusione delle specie alloctone, il Dipartimento ha quindi, interesse a sviluppare una collaborazione con Regione Lombardia, responsabile della programmazione ittica regionale e della regolazione delle attività di pesca, che consenta lo scambio di documentazione, informazioni e valutazioni comuni, anche sui più opportuni percorsi e studi di approfondimento da svolgersi in funzione del contesto evolutivo degli ecosistemi acquatici e delle esigenze gestionali

La L.R. 05.12.08 n. 31 Titolo IX “disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione” e s.m.i. definisce le competenze di Regione in materia di pesca e tutela dell'ittiofauna

In particolare, Regione Lombardia, ai sensi della L.R. 05.12.08 n. 31:

- al fine di tutelare la fauna ittica e in particolare quella autoctona, persegue la salvaguardia delle acque interne dalle alterazioni ambientali e disciplina l'attività piscatoria nel rispetto dell'equilibrio biologico e ai fini dell'incremento naturale della fauna stessa (art. 131 c. 1)
- promuove e favorisce la ricerca, la sperimentazione, nonché l'acquacoltura finalizzate alla gestione della pesca e al ripopolamento delle acque (art. 131 c. 2)
- provvede alla formulazione degli indirizzi programmatici in campo ittico (art. 132 c. 1)
- adotta il piano ittico regionale contenente (tra l'altro):
 - le indicazioni operative e le principali prescrizioni per l'incremento dell'ittiofauna;
 - i criteri per le immissioni di ittiofauna;
 - le azioni con cui prevenire l'introduzione e limitare la diffusione delle specie alloctone invasive; (art. 138 c. 1)
- entro il 31 dicembre di ogni anno approva il programma per i ripopolamenti ittici da attuarsi nei dodici mesi successivi (art. 140 c. 2)

Il DPR 5 luglio 2019 n. 102, modificativo del precedente DPR 8 settembre 1997 n. 357 conferma il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone e prevede che l'immissione di specie non autoctone può essere autorizzata “per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse ad esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali e comunque in modo che non sia arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali, alla fauna, alla flora selvatiche locali”. Il successivo DM 2 Aprile 2020, stabilisce che la richiesta di deroga da presentarsi dalle Regioni al Ministero per l'Ambiente, sia corredata da un apposito studio del rischio che comprenda l'area interessata; le motivazioni con esplicito riferimento alle ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse ad esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali; un'analisi rischi e benefici ambientali; un piano di monitoraggio e piano di intervento in caso di impatto negativo

Regione Lombardia, per quanto premesso ai punti precedenti, ha la necessità di sviluppare sinergie con soggetti terzi, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali. In particolare ha interesse a sviluppare una sinergia operativa con il Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate dell'Università degli Studi dell'Insubria al fine di poter beneficiare degli esiti delle attività di ricerca e studio svolte dall'istituzione universitaria relative allo studio dei potenziali rischi ambientali nel contesto lombardo derivanti dalle pratiche gestionali, con particolare riferimento alle immissioni a scopo di ripopolamento, al fine della più efficace definizione dei propri indirizzi e provvedimenti

La normativa statale di recente introduzione accresce l'interesse di Regione ad una tale collaborazione. Il sistema gestionale della pesca lombarda, professionale e dilettantistica, vede infatti nell'immissione di specie ora considerate alloctone, quali il Coregone Lavarello, la Trota Fario, la Trota mediterranea e la Trota Iridea, un elemento fondante della propria funzionalità, parte integrante del contesto economico e socioculturale dei nostri territori. Tali immissioni, infatti, vengono effettuate da oltre un secolo nelle acque lombarde e – nel caso della Trota Fario e della Trota mediterranea, considerate sinora dalla programmazione ittica regionale ceppi diversi dell'unica specie Trota Fario – hanno una distribuzione capillare. Fondamentale quindi, per Regione Lombardia, sviluppare una sinergia operativa con il Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate dell'Università degli Studi dell'Insubria al fine di poter fruire delle ricerche e degli studi da questo svolte, sia per la più puntuale e corretta presentazione delle necessarie richieste di autorizzazione alle immissioni al Ministero, sia per la successiva attività di monitoraggio e definizione di eventuali interventi correttivi

La sinergia tra i due Enti si dovrà sviluppare attraverso scambi documentali e informativi, approfondimenti comuni, reciproci contributi allo sviluppo di studi e ricerche, indirizzi e provvedimenti, compartecipazione ai costi delle attività poste in essere. Dovendo l'attività di scambio informativo e documentale e di approfondimento avere carattere continuativo, il primo studio verrà sviluppato relativamente all'analisi del rischio dell'immissione di tre specie ora considerate alloctone, la Trota Fario (*Salmo trutta* atlantica) la Trota mediterranea (*Salmo ghigii* - così come recentemente ridefinita nella bozza di check list ISPRA in corso di approvazione) e la Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*). Completata questa attività verranno valutati dai due Enti ulteriori studi o ricerche specifiche, relative allo studio dei potenziali rischi ambientali nel contesto regionale lombardo derivanti dalle pratiche gestionali ittiche, con particolare riferimento a quelle inerenti all'immissione a scopo di ripopolamento di specie ittiche

L'art. 15 della Legge 7/08/1990 n. 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune

I soggetti in premessa sono amministrazioni pubbliche, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici, attribuendo competenze diverse il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati perseguiti quali lo svolgimento di studi e ricerche applicate che consentano l'ampliamento delle conoscenze scientifico applicative disponibili, anche attraverso la loro divulgazione, in grado di consentire l'adozione delle più efficaci pratiche di gestione ittica

Regione Lombardia con DGR n. del ha approvato il presente accordo e dato mandato al dirigente della Struttura Tutela della Fauna Ittica, OCM Vegetali, Politiche di Filiera e Innovazione, Faustino Bertinotti di provvedere alla sottoscrizione dello stesso

Il Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate dell'Università degli Studi dell'Insubria con delibera del..... ha proceduto all'approvazione del presente accordo dando mandato al Direttore, Prof. Mauro Ferrari di provvedere alla sottoscrizione dello stesso

Tutto ciò premesso:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Premessa e finalità

Le premesse e le considerazioni sopra riportate, accettate da Regione e Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate dell'Università degli Studi dell'Insubria, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e definiscono l'interesse comune alla base dello stesso. Il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art.15 della Legge 241/90, disciplina pertanto il rapporto di collaborazione tra Regione e Dipartimento per l'esecuzione delle attività definite negli articoli successivi.

Art. 2 - Oggetto e finalità della collaborazione

Il presente accordo ha come oggetto lo sviluppo di un'attività di collaborazione tra Regione e il Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate dell'Università degli Studi dell'Insubria al fine dello svolgimento di attività di ricerca relative allo studio dei potenziali rischi ambientali nel contesto regionale lombardo derivanti dalle pratiche gestionali ittiche, con particolare riferimento a quelle inerenti all'immissione a scopo di ripopolamento, e in particolare delle specie ittiche alloctone, anche al fine della realizzazione di attività di pubblicazione e divulgazione scientifica e della realizzazione di studi "applicati", che possano indirizzare verso pratiche gestionali in grado di contemperare la conservazione e miglioramento ambientali con il proficuo esercizio della pesca professionale e la promozione e sviluppo della pratica della pesca dilettantistica. La collaborazione persegue l'interesse pubblico allo svolgimento di studi e ricerche applicate che consentano l'ampliamento delle conoscenze scientifico applicative disponibili, anche attraverso la loro divulgazione, in grado di consentire l'adozione delle più efficaci pratiche di gestione ittica.

Art.3 - Attività

La sinergia tra i due Enti si dovrà sviluppare attraverso scambi documentali e informativi, approfondimenti comuni, reciproci contributi allo sviluppo di studi e ricerche, indirizzi e provvedimenti, compartecipazione ai costi delle attività poste in essere.

Dovendo l'attività di scambio informativo e documentale e di approfondimento avere carattere continuativo, il primo studio verrà sviluppato relativamente all'analisi del rischio dell'immissione di tre specie ora considerate alloctone, la Trota Fario (*Salmo trutta atlantica*) la Trota mediterranea (*Salmo ghigii*

- così come indicato nella bozza di check list ISPRA in corso di approvazione) e la Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*). Completata questa attività verranno valutati dai due Enti ulteriori studi o ricerche specifiche, relative allo studio dei potenziali rischi ambientali nel contesto regionale lombardo derivanti dalle pratiche gestionali ittiche, con particolare riferimento a quelle inerenti all'immissione a scopo di ripopolamento di specie ittiche. Previa condivisione tra le parti, le attività previste dal presente Accordo potranno essere utilizzate per tesi di laurea e tirocini formativi, di cui le parti si impegnano a darsi reciprocamente tempestiva notizia.

Il programma di lavoro relativo allo studio su Trota Fario, Trota mediterranea e Trota Iridea prevede che, attraverso il coordinamento scientifico e la supervisione del Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate dell'Università degli Studi dell'Insubria, si realizzino le attività relative allo studio dei potenziali rischi ambientali nel contesto regionale lombardo derivanti dalle pratiche gestionali, con particolare riferimento a quelle inerenti all'immissione a scopo di ripopolamento.

Nello specifico le attività del programma di lavoro prevedono una raccolta e un'analisi critica della bibliografica scientifica e tecnica pertinente alla caratterizzazione ecologica delle specie ittiche: Trota Fario (*Salmo trutta atlantica*), Trota mediterranea (*Salmo ghigii*) e Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*). Il programma di lavoro prevede altresì una puntuale analisi dei rischi ambientali valutati per le diverse tipologie ecologiche che possono essere interessate dai piani di gestione delle specie in oggetto da parte di Regione Lombardia. Infine, verranno svolte le attività di studio dei dati e delle informazioni disponibili, nonché le attività di ricerca che si renderanno opportune per approfondire adeguatamente i contenuti previsti nell'allegato 3 del DM 2 aprile 2020 Ministero per l'ambiente.

Sarà dunque prodotto uno Studio del rischio ai sensi dell'art.3 del Decreto Ministero per l'Ambiente del 2 aprile 2020 "Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone" e in particolare secondo l'Allegato 3 del medesimo decreto: "Contenuti dello studio del rischio per l'immissione di specie o popolazioni non autoctone per motivazioni diverse dal controllo biologico".

Art.4 - Impegni reciproci

Il Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate dell'Università degli Studi dell'Insubria si impegna a:

- fornire il supporto delle proprie competenze tecnico-scientifiche nonché i materiali, la documentazione e le banche dati necessarie per lo svolgimento del Programma di lavoro;
- mettere a disposizione il proprio personale, nonché le attrezzature ed i mezzi occorrenti, usando tutte le conoscenze e le esperienze in merito; in particolare il Dipartimento mette a disposizione un ricercatore universitario di ruolo nel settore Ecologia (RU) e un professore ordinario di ruolo nel settore ecologia (PO)

- reclutare due borsisti per le attività legate al programma di lavoro, nello specifico: attività di raccolta della bibliografica scientifica, dei dati ecologici; analisi critica della letteratura relativi alle specie selezionate; analisi dei rischi ambientali; raccolta di dati socio-economici
- Realizzare lo studio del rischio ai sensi dell'art.3 del Decreto Ministero per l'Ambiente del 2 aprile 2020 relativo a Trota Fario (*Salmo trutta atlantica*), Trota mediterranea (*Salmo ghigii*) e Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) nei tempi e nelle modalità previste dal presente accordo e dal progetto allegato

Lo studio di analisi del rischio per l'immissione di Trota Fario (*Salmo trutta atlantica*), Trota mediterranea (*Salmo ghigii*) e Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) dovrà essere completato entro sei mesi dalla sottoscrizione dell'accordo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.

Qualora le attività del programma di lavoro lo richiedessero il responsabile scientifico del progetto potrà avvalersi di specifiche competenze esterne, acquisite nel rispetto nella normativa vigente in tema di evidenza pubblica e tutela della concorrenza, senza costi aggiuntivi per regione Lombardia.

Regione Lombardia si impegna a:

- mettere a disposizione le proprie competenze, le banche dati, le risorse, il personale per lo svolgimento delle attività di comune interesse;
- completare la realizzazione, formalizzare e mettere a disposizione del Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate dell'Università degli Studi dell'Insubria la Carta Ittica regionale, quale base conoscitiva indispensabile per lo svolgimento degli studi e degli approfondimenti previsti dall'accordo
- Contribuire ai costi della collaborazione come indicato nell'Art. 7
- Garantire al personale dell'Università incaricato dell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione l'accesso presso le proprie sedi, facilitando l'accesso alle sedi delle organizzazioni interessate alle attività stesse

Art. 5 – Referenti designati

Il Dipartimento designa la Dott.ssa Serena Zaccara quale responsabile operativo e scientifico per la realizzazione e il coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo; il Dipartimento designa altresì il prof. Giuseppe Crosa come supervisore scientifico.

Regione Lombardia designa il Dirigente pro tempore della Struttura Tutela della fauna ittica, OCM vegetali, Politiche di filiera e innovazione quale proprio Responsabile operativo dell'Accordo, qualificato a rappresentarla in tutti i suoi rapporti con l'Università.

Art. 6 - Revisione attività

Eventuali modifiche al presente accordo potranno avvenire esclusivamente in forma scritta e dovranno essere adottate secondo la medesima procedura seguita per giungere alla stipula del presente atto

Art. 7 - Oneri finanziari e modalità di erogazione del contributo

Le risorse necessarie alla realizzazione dello studio analisi del rischio per Trota Fario (*Salmo trutta atlantica*), Trota mediterranea (*Salmo ghigi*) e Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*), come previsto nel progetto e nel relativo prospetto dei costi allegati, sono le seguenti:

Voci di spesa a carico del Dipartimento:

Prof. Giuseppe Crosa – Professore Ordinario (PO) di Ecologia	4 mesi/uomo	29.800 euro
Dr.ssa Serena Zaccara – Ricercatrice Universitaria (RU) di Ecologia	7 mesi/uomo	31.500 euro
Totale voci a carico del Dipartimento		61.300 euro

Il personale accademico fornirà il supporto delle proprie competenze tecnico-scientifiche, nonché tutte le conoscenze e le esperienze in merito per lo svolgimento del Programma di lavoro;

Voci di spesa a carico di Regione Lombardia:

reclutamento di un borsista	<ul style="list-style-type: none">raccolta della bibliografica scientifica, dei dati ecologici; analisi critica della letteratura relativi alle specie selezionate	19.000 euro
Reclutamento di un borsista	<ul style="list-style-type: none">analisi dei rischi ambientali, raccolta di dati socio-economici	17.000 euro
Servizi professionali e specialistici in outsourcing	<ul style="list-style-type: none">realizzazione database, progetto cartografico GIS e restituzione cartografica	20.000 euro
Altre spese	<ul style="list-style-type: none">Costi per pubblicazioni e possibili attività di laboratorio/campo	4.000 euro
Totale del cofinanziamento		60.000 euro

Regione erogherà, il contributo massimo di euro 60.000 e comunque pari al massimo del 50% del costo complessivo dell'Accordo, in tre tranches:

- 30% successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo;
- 60% successivamente al completamento ed alla presentazione dello studio di analisi del rischio;
- 10% a conclusione dell'accordo, previa presentazione della rendicontazione delle spese sostenute e di una relazione conclusiva.

Qualora l'Università abbia sostenuto spese inferiori a quanto previsto in sede di accordo di collaborazione, il saldo corrisposto da Regione Lombardia sarà riproporzionato a seguito delle operazioni di verifica della rendicontazione trasmessa.

Qualora l'Ateneo abbia sostenuto spese superiori a quanto dichiarato in sede di accordo di collaborazione, le stesse non saranno riconosciute da Regione Lombardia.

L'importo dovuto sarà corrisposto da Regione Lombardia a fronte di presentazione di nota debito emessa dal Dipartimento e trasmessa via PEC all'indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it

La somma suddetta sarà versata dall'ente a favore del Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate – Università degli Studi dell'Insubria sul conto aperto presso Banca di Italia Serv. Tesoreria Sez. Varese n.158624

Art. 8 – Validità dell'accordo

Il presente accordo di collaborazione avrà durata di 12 mesi con inizio dalla data di sottoscrizione, fatta salva eventuale proroga per motivate ragioni, da definirsi ad opera dei rappresentanti degli enti individuati per la sottoscrizione del presente atto, per non più di sei mesi.

L'accordo potrà essere rinnovato secondo la medesima procedura seguita per giungere alla stipula del presente atto.

Art. 9 - Responsabilità

Ciascuna delle Parti è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito dell'attività di cui al presente Accordo.

Il personale di entrambe le parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10 – Proprietà dei risultati

I risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà della Regione Lombardia e del Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate – Università degli Studi dell'Insubria che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri fini istituzionali.

I dati utilizzati per lo svolgimento delle attività ed i loro risultati nonché quelli provenienti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, se non previo accordo tra i referenti di cui all'articolo 5.

Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche, dei risultati conseguiti o, in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione istaurata con il presente accordo.

Art. 11 - Utilizzo del logo

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

In particolare, il logo della Regione Lombardia e quello del Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate – Università degli Studi dell'Insubria potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.

L'utilizzazione del logo della Regione Lombardia e del Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate – Università degli Studi dell'Insubria, qualora non si trattasse di attività svolta in comune, richiederà il consenso della Parte interessata.

Art. 12 - Recesso per gravi motivi

Nella fase di realizzazione delle attività previste dal presente accordo le parti possono recedere dall'accordo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, con rimborso di quanto versato che non sia corrispondente ad attività già svolte o spese già sostenute o irrevocabili, previa comunicazione scritta da inviare all'altra parte con un preavviso di un mese.

Art. 13 - Responsabilità verso terzi

Le Parti si esonerano vicendevolmente da ogni responsabilità per i danni che dovessero derivare, per colpa dei propri dipendenti, a persone e/o a cose dall'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

Ciascuna delle parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, delle quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce altresì che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo gode di valida copertura assicurativa contro infortuni presso l'Inail o altra compagnia assicuratrice.

Articolo 14 – Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano di essere titolari autonomi per i trattamenti dei dati personali rispettivamente effettuati in esecuzione della presente convenzione e di trattare tali dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali. Le parti danno, altresì, atto che i dati di cui vengono a conoscenza nell'espletamento della presente convenzione, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività in oggetto, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione anche dei dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento 2016/679/UE.

Art. 15- Controversie e foro competente

La Regione e il Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate – Università degli Studi dell'Insubria accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere fra di loro per effetto del (ed in conseguenza del) presente accordo; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, unico Foro competente sarà il tribunale di Milano.

Art. 16 - Clausole finali

Il presente accordo:

- è esente da tasse e da imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque titolo ai sensi dell'art. 1 comma 354 della legge 266 del 23/123/2005 ed è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle parti ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 15 della legge 7/8/1990 n. 241
- è soggetto a registrazione solo in caso di uso ed eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente

Letto, confermato e sottoscritto

PER LA REGIONE

Il _____

PER IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE TEORICHE E APPLICATE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

Il _____